Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza- 2026/2028

INDICE

1. **INTRODUZIONE**
2. **RIFERIMENTI NORMATIVI**
3. **PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO**
4. **MODELLO ORGANIZZATIVO E SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
5. **OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2026-2028**
6. **ANALISI DEL CONTESTO**

6.1 Analisi del contesto esterno
6.1 Analisi del contesto interno
6.2 *Segue*. MAPPATURA DEI PROCESSI
7. **VALUTAZIONE DEL RISCHIO - identificazione – analisi - ponderazione**
8. **TRATTAMENTO DEL RISCHIO**
9. **ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO**
10. **COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA**

*

SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2026 - 2028

11. TRASPARENZA

11.1 PREMESSA. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI. SOGGETTI COINVOLTI

11.2 OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

- All. 1: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza, in linea con le previsioni normative e le novità introdotte dalle disposizioni di recente attuazione.

Per tutto quanto non espressamente modificato e previsto, si fa integrale rinvio alla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013

Il Consiglio dell'Ordine riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, quali essenziali al perseguimento delle funzioni istituzionali e agli obiettivi di mandato.

Tale documento è stato redatto tenendo conto dell'esito delle verifiche svolte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nonché delle indicazioni contenute:

- nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019), seppur non sempre direttamente destinate ai Collegi e Ordini Professionali;
- nella Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021: "*Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*" e relativi allegati;
- nel Vademecum di esemplificazione e orientamento adottato dall'ANAC, "*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza*", approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022;
- nel PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022 e relativi allegati, adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023;
- nell'aggiornamento 2023 del PNA Anac 2022 adottato con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità si è focalizzata solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presìdi di anticorruzione e trasparenza (con esame dei principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituzione delle indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio '23);
- nell'Aggiornamento 2024 al PNA 2022 adottato con Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025.

Il Piano si compone del presente documento e dell'Allegato contenete la mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi le misure di prevenzione, che è da considerarsi parte sostanziale e integrante del presente Atto.

In attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, ratificata in Italia con la Legge n. 116/2009, è stata adottata la Legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia.

La L. n. 190/2012 prevede che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) adotti il Piano Nazionale Anticorruzione, attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale e nell'ambito del quale debbono essere previste le linee guida cui ciascuna pubblica amministrazione deve attenersi nell'adottare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con Deliberazione n. 144 del 2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che "fra gli Enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici".

Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, devono adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe disposte dagli organi competenti.

Inoltre, la Legge 190/2012 individua, quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella PA, la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per assicurare un maggior coordinamento con il PTPC, il D.lgs. n. 33/2013, novellato dal D.lgs. n. 97/2016, ha previsto che un'apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia dedicata all'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa (art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013).

Il PTPC costituisce lo strumento principale per prevenire e contrastare la corruzione, affermare la legalità attraverso la realizzazione di un sistema organizzativo, che favorisca il buon andamento e l'efficacia dell'azione di ciascuna amministrazione. Tale Piano è il documento previsto dall'art. 1, commi 5 e 8, e rappresenta il documento di

programmazione con cui ciascuna amministrazione pubblica, in attuazione ed integrazione del PNA, definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Occorre evidenziare che l'operatività del PTPC risulta strettamente connessa alla stessa nozione di corruzione, che viene richiamata ma non definita dalla L. n. 190/2012. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1/2013, ha precisato che il concetto di "corruzione" di cui alla L. n. 190/2012 deve essere inteso "in senso lato", comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter codice penale) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite".

Con l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, si specifica ulteriormente il concetto di corruzione, facendolo coincidere con la "*maladministration*, intesa come assunzione di decisioni (di assetto, di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari". In questo modo, le maglie dei comportamenti rilevanti ai fini della corruzione si allargano ulteriormente, consentendo di ricomprendere nell'ambito applicativo della riforma anche tutte quelle situazioni che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, rimanevano sostanzialmente impunite, alimentando sacche di inefficienza e di illegalità all'interno degli enti pubblici.

Il presente Piano viene implementato e reso coerente con i poc'anzi menzionati aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione: a quello approvato dall'ANAC con Delibera n. 1064/2019, in particolare, sono allegate (sub doc. 1) le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi". Si tratta, come evidenziato dalla stessa Autorità, "dell'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo". Le istruzioni contenute nel *Vademecum* di esemplificazione e orientamento adottato dall'ANAC, "*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza*", del 2 febbraio 2022, confermano le indicazioni di cui al PNA

2019, offrendo alcuni spunti di approfondimento nell'ottica del graduale passaggio al nuovo approccio qualitativo e con metodo valutativo e, soprattutto, alla realizzazione di una dettagliata a utile mappatura dei processi e adeguati valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

Nel particolare periodo per l'intero Paese determinato dagli strascichi degli effetti della pandemia da Covid-19, l'ANAC non ha ritenuto di approvare nuove indicazioni particolari, diverse da quelle poc'anzi richiamate, nelle pianificazioni successive.
È richiesto alle amministrazioni che abbiano impostato il proprio PTPCT utilizzando il precedente documento orientativo, costituito dall'allegato 5 al PNA 2013, di utilizzare "il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo)" che viene diffusamente esplicato nel richiamato, nuovo documento.
L'indicazione del rinnovato approccio contiene la raccomandazione a provvedere "in modo graduale" e "in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023".
L'Ordine ha inteso avviare l'*iter* di attuazione di quanto raccomandato da ANAC con un approccio di maggiore attenzione a questo settore.
Si è così agito con il raccomandato "approccio flessibile e contestualizzato", tenendo conto delle peculiarità dell'amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano è stato redatto secondo quanto statuito dalla normativa vigente in materia, che si riporta di seguito:

- R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, "Codice Penale".
- D.Lgs n.165/2001, art. 16, comma 1, lett. 1-bis), lett.1-ter) e lett. 1-quarter);
- L. n. 110/2012 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999";
- L. n 116/2009 "Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale";

- Intesa tra governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, comma 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. n. 235/2012 "Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- D.P.C.M. 16 gennaio 2013, “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- L. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- D.lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (cd. nuovo Codice dei contratti pubblici);
- D. Lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi della L. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Legge n. 179/2017, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.” (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019);
- D.P.R. n. 221/1950 modificato con d.P.R. n. 1360/1959: “Regolamento per l'esecuzione del d.lgs.C.p.S. n. 233/1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;
- D. lgs. C.p.S. n. 233/1946: *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;
- *L. 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza del Ministero della salute”*;

Naturalmente, per la redazione del Piano costituiscono riferimenti ineludibili anche i seguenti:

- Delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che definisce le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici";
- Determinazione ANAC del 28.10.2015 n. 12 “Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione” che prevede ulteriori aggiornamenti e approfondimenti per la stesura del Piano Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016 “Approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016”;

- delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano nazionale Anticorruzione”;
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017, “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti pubblici economici”;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018, “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 840 del 02.10.2018, relativa alla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Delibera ANAC N. 1064 del 13.11.2019, “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” (pubblicata in G.U. Serie Gen. n. 287 del 07.12.2019), cui sono allegati le “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” (Allegato 1) e il documento “La rotazione ordinaria del personale” (Allegato 2).
- Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021: “*Delibera riguardante proposte di semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”* e relativi allegati;
- *Vademecum* di esemplificazione e orientamento adottato dall’ANAC, “*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022.
- PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022 e relativi allegati, adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023;

- aggiornamento 2023 del PNA Anac 2022 adottato con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;
- aggiornamento 2024 del PNA Anac 2022 adottato con la Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025.

3. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

L'Ordine ha inteso avviare un'attività di pieno adeguamento alla normativa di riferimento, individuando programmi e attività al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.
L'Ordine, pertanto, sta implementando tutte le misure anticorruzione e trasparenza, applicando le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento che lo differenziano sensibilmente da altri enti e Pubbliche Amministrazioni.
Il presente documento tiene dei risultati dell'attività di monitoraggio e di controllo svolta da parte del RPCT all'interno dell'Ordine.
Essendo adottato il P.T.P.C., ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 da parte dell'organo di indirizzo su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), tale adozione, in relazione alla struttura organizzativa dell'Ordine, compete al Consiglio, con apposito provvedimento deliberativo.

La redazione del presente Piano è stata curata e coordinata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, coadiuvato, in tutte le necessarie fasi prodromiche all'approvazione (studio e approfondimento delle istruzioni provenienti da ANAC, condivisione delle scelte di impostazione del lavoro, confronto per procedere alla mappatura dei processi, alla valutazione e al trattamento dei rischi) dal personale dipendente e dai professionisti all'uopo affidatari di incarichi consulenziali, nonché dagli stessi membri del Consiglio.
Il PTPCT è stato predisposto a seguito della verifica delle attività svolte dall'Ordine, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso.
In particolare, la predisposizione del Piano è basata sull'analisi della documentazione esistente, sulle interviste ai soggetti coinvolti, sulla verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.
Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno ed interno, come evidenziato nel par. 6, cui si rinvia. Considerate le attività e la natura dell'Ordine, sono risultate di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione.

In ogni caso, conseguentemente all'analisi del contesto interno, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, adattandole alle specifiche attività svolte dall'Ordine, anche grazie alle preziose indicazioni – specificamente destinate agli Ordini – contenute nella Delibera ANAC n. 777/2021, che si è esplicitamente informata ad una "logica di semplificazione".
Si è altresì tenuto conto delle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano l'attività ordinistica, come peraltro suggerite dalla stessa ANAC nel PNA 2016.
Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa e dei regolamenti interni, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

Il PTPC ha una validità triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno (fatte salve eventuali proroghe), in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 8, della L. n. 190/2012. Tale Piano viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione trasparente".
Tutti coloro che prestano servizio presso l'Amministrazione a qualunque titolo e tutti coloro i quali inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo con l'Amministrazione, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro e della collaborazione, si impegnano a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.
L'approvazione è stata preceduta da un'attività di *risk assessment* condotta con riguardo al contesto organizzativo interno e al contesto esterno, che si cercherà di ampliare e approfondire gradualmente, in ossequio a quanto raccomandato dall'Autorità anticorruzione (cfr. PNA 2019 e orientamenti 2022).
L'analisi del contesto esterno costituisce funzione preliminare all'attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi collegati alle attività dell'Ordine e consente di meglio identificare e valutare rischi di corruzione.
Si è proceduto alla fase di analisi del contesto esterno, con il precipuo intendimento di procedere, nel corso del tempo (e per l'approvazione dei successivi Piani), all'acquisizione di un numero maggiore di dati rilevanti, in modo da poter poi valutare e interpretare gli stessi senza letture distorte.
Idem dicasi quanto alla necessità di approfondire sempre di più l'analisi di contesto interno, cui a partire da quest'anno si è già proceduto in maniera più sistematica.
A tal fine, si è rivelato determinante il coinvolgimento del personale che conosce la struttura organizzativa, la configurazione dei processi e ha la possibilità di conoscere i

profili di rischio; presupposti, questi, che consentono una più adeguata individuazione delle misure di prevenzione.
Per i motivi anzidetti, rimane ferma la necessità di non demandare a soggetti esterni l'intero ciclo delle attività che conducono all'adozione del piano (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012). Ciò non fa venir meno la possibilità di un supporto tecnico-specialistico in ambito legale sui profili dell'anticorruzione e sulle modalità di piena attuazione dell'impianto normativo vigente e di piena soddisfazione degli interessi pubblici ad esso sottesi. Attività, quest'ultima, diversa da un incarico esclusivamente finalizzato allo svolgimento, da parte di soggetti esterni, di attività intrinsecamente e ineludibilmente propria del personale incardinato nel soggetto pubblico. La complessità evidenziata, nondimeno, ha reso e rende valida la possibilità di rivolgersi ad esperti del settore che, nel rispetto del ruolo primario dei responsabili e di tutto il personale dell'Ente, contribuiscano a favorirne, con supporto formativo, consulenziale e/o pratico-operativo, l'acquisizione degli strumenti per gli adempimenti prescritti *ex lege*, al fine di garantire un'attuazione piena ed efficace delle norme in materia di anticorruzione.
Quale ultima indicazione metodologica, è stato condiviso quanto raccomandato, come "buona prassi", nelle indicazioni allegate al PNA 2019, valevoli in particolare per gli enti privi di rilevante dotazione organica: non sono state introdotte ulteriori misure di controlli, ma sono stati "razionalizzati e messi a sistema i controlli già esistenti", "evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati."[1]
Il presente Piano è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 22/01/2026.

4. MODELLO ORGANIZZATIVO E SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In tale paragrafo si riportano i soggetti istituzionali le cui competenze attengono direttamente o rilevano indirettamente in tema di prevenzione della corruzione. L'elencazione che segue, e l'indicazione sintetica delle relative attribuzioni, intende richiamare l'attenzione sulla rilevanza strategica assunta dall'obiettivo di prevenzione della corruzione che, proprio per questo, si traduce in un impegno corale e convergente di tutti gli attori istituzionali, chiamati ad intervenire nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Ogni soggetto mantiene il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

[1] Così All. 1 al PNA 2019, "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", p. 4.

La Macrostruttura attuale e i soggetti che nel contesto interno dell'Ordine concorrono alla prevenzione della corruzione sono di seguito riportati:
In linea con quanto disposto nell'art. 1, comma 9, lett. c), della L. n. 190/2012, tutti i soggetti coinvolti hanno obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato ad elaborare il Piano ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)), a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso già nella fase di formazione e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

a) Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)
L'Ordine è amministrato dal Consiglio Direttivo eletto per il quadriennio 2025-2029, insediatosi il 15 maggio 2025, a seguito di elezioni conclusesi il 2 maggio 2025, formato da 11 Consiglieri, di cui 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Consigliere Tesoriere e 1 Consigliere Segretario – cfr. la composizione al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1uZv-HUEFI4T25AVERQjC-5PXzDaWkqEr/view ; l'attività è disciplinata dalla normativa di riferimento. Lo svolgimento delle attività istituzionali è disciplinato dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.
Secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e dai chiarimenti forniti dall'Autorità, "*l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia*".
In particolare, ai sensi della normativa vigente, spettano a tale organo i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT con cui il medesimo rende conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.
Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante

implementazione. L'approvazione dell'aggiornamento è stata preceduta da una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT: il Consiglio ha approvato la versione definitiva del PTPCT dopo averne vagliato una precedente bozza predisposta dal RPCT.

b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo; verifica l'idoneità del Piano rispetto alle funzioni esercitate e al contesto in cui opera l'Ordine; propone le modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione. Le funzioni e i compiti del Responsabile sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Si rammenta che le ridotte dimensioni organizzative dell'Ordine e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" non consentono di designare quale Responsabile un soggetto rispondente alle caratteristiche richieste.

Viepiù, nonostante la determina del 28 ottobre 2015 n. 12 dell'Autorità nazionale anticorruzione (appendice di aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione) abbia sancito che *«è ammessa la nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale»*, purché, *«adeguatamente motivata in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge»*, il Consiglio Direttivo non ha ritenuto opportuno affidare un incarico di tale importanza e responsabilità ai dipendenti in forza, anche e soprattutto in considerazione dell'inquadramento contrattuale degli stessi.

Per tali ragioni, in virtù dei chiarimenti pervenuti dall'ANAC all'interno del PNA 2016, l'Ordine ha provveduto a nominare quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione il Consigliere Arch. Giovanna Salvatore, affidando alla stessa anche l'incarico di Responsabile della trasparenza.

La durata dell'incarico di Responsabile è pari alla durata dell'incarico di Consigliere.

In relazione ai poteri del RPCT, l'Ordine fa integrale riferimento a quanto disposto dall'ANAC, non ultimo nella delibera n. 840 del 2018.

Il RPCT, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari,

- non è coinvolto in nessuna delle aree di rischio tipiche individuate;
- dialoga costantemente con il Consiglio Direttivo affinché le scelte e le decisioni da questi adottati siano conformi alla normativa di riferimento;

- per lo svolgimento dei compiti assegnati, dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale.

c) Organismo indipendente di valutazione

In conformità all'art. 2, comma 2 bis del d.l. n. 101/2013, l'Ordine non nomina un OIV. Le attività riservate dell'OIV, in quanto compatibili, sono svolte dal RPCT, trattandosi di raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (e della performance generale dell'Ente). Tra i principali obblighi dell'OIV, che vengono svolti dal RPCT, rientra l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ove applicabili secondo quanto disposto dall'ANAC.

d) Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)

Con la Delibera n. 831 del 3.8.2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, è stato rappresentato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC. Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Con il comunicato del Presidente del 20.12.2017 l'ANAC ha segnalato che il RPCT è tenuto a comunicare tempestivamente all'Autorità gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli stessi. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 fa salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RTPC), con le diverse funzioni previste dal d.l. n. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento e l'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica della Stazione Appaltante, l'Ordine ha individuato il RASA nella stessa persona del RPCT.

e) Dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

Il dipendente dell'Ordine esercita la propria attività d'impiego in stretta collaborazione e sotto la direzione e gestione del Consigliere Segretario, ponendo in essere ogni attività utile al funzionamento istituzionale dell'ente e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

Per ulteriori attività che richiedono competenze specialistiche, l'Ordine si avvale di consulenti esterni il cui apporto al funzionamento viene deciso a seconda dei bisogni preventivati, del budget di spesa e della circostanza che tale attività specifica non possa essere svolta internamente per mancanza di competenze.

Tutti i dipendenti e consulenti, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ordine sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPC.

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni).

A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Integra un'ipotesi di illecito disciplinare la violazione, ad opera di un dipendente, delle misure di prevenzione previste dal Piano (legge 190/2012, art. 1, co. 14).

Pertanto, il RPCT ha proceduto a coinvolgere il personale dipendente dell'Ordine in fase di predisposizione del Piano e delle misure di prevenzione; il coinvolgimento permarrà costantemente nelle fasi di monitoraggio.

In tale ottica, i dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPC, segnalando al RPCT le situazioni di illecito e i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

f) – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - Data protection officer)

In virtù delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 così come integrato dal d.lgs. n. 101/2018, l'Ordine ha proceduto alla nomina del proprio Responsabile della protezione dei dati. In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento, e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e RPD (cfr. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale

Anticorruzione"), il DPO, individuato nella figura di Vincenzo Guglielmi, garantisce il necessario supporto all'Ordine, che risulta titolare del trattamento.

5. OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Il presente Piano, redatto alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture al rischio di corruzione, di individuare le misure e gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e di delineare la strategia per la prevenzione e il contrasto della corruzione.
I tre obiettivi principali delle strategie e delle azioni di prevenzione sono i seguenti:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di individuare casi di corruzione;
- garantire un contesto sfavorevole all'insorgere di fenomeni di corruzione.
Ai sensi della L. n. 190/2012, il presente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) ha la funzione di individuare le attività, tra le quali quelle ex art. 1, comma 16, L. n. 190/2012 nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. Nella specie, con riguardo alle proprie attività precipue, l'Ordine, per il triennio considerato, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell'applicabilità e compatibilità degli obblighi, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel PTPC e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, vigilando su situazioni che potrebbero generare conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per garantire il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013;
- garantire un elevato livello di **trasparenza** mediante la pubblicazione, ove necessario e/o opportuno, anche di dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa di riferimento;

- rafforzare la trasparenza, anche mediante l'applicazione del Regolamento per la disciplina delle tre diverse tipologie di accesso (Accesso documentale ex L. n. 241/1990 e d.P.R. 184/2006 - Accesso civico ex art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013 – Accesso civico generalizzato ex art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013);
- implementare la formazione dei soggetti coinvolti negli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, non solo del Responsabile e del personale dipendente

6. ANALISI DEL CONTESTO

L'analisi del contesto, esterno e interno, costituisce una fase prodromica di analisi, fondamentale alla valutazione del rischio corruttivo e alla più efficace identificazione delle misure atte a prevenirlo e contrastarlo.

6.1 Analisi del contesto esterno

In particolare, per analisi del contesto esterno deve intendersi "l'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento […] nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno."[1]
Si tratta, in pratica, di focalizzare l'attenzione sulle dinamiche economico-sociali, culturali, territoriali, non in maniera astratta, ma orientata a individuare possibili influenze negative sul corretto agire amministrativo.
Tale attività di disamina si sviluppa, operativamente, in due fasi: l'acquisizione e l'interpretazione dei dati.
Nello specifico settore di attività in cui si inserisce il campo di azione dell'Ordine, la predetta attività può essere agganciata a quella condotta dalle altre istituzioni che operano a livello territoriale (Regione Basilicata *in primis*, poi Provincia e Comune di Potenza), con gli opportuni adattamenti e la focalizzazione sui dati di maggior rilievo e interesse rispetto al *proprium* dell'Ordine stesso.
È intendimento di quest'ultimo, in ogni caso, procedere a una graduale autonomizzazione nello sviluppo di un'analisi, valida sì sotto il profilo generale, ma con puntualizzazioni specifiche idonee ad una più puntuale contestualizzazione.
In particolare, per la definizione del contesto esterno vanno esaminate le caratteristiche dell'ambiente in cui opera l'Ordine, con riferimento sia ai fattori legati al territorio (es.

[1] Così All. 1 al PNA 2019, "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", p. 8.

variabili economiche, presenza di criminalità organizzata, infiltrazioni di tipo mafioso, etc.) sia alle relazioni e alle possibili influenze esterne (variabili culturali, criminologiche e sociali).

Spunto di riflessione per la determinazione delle possibili influenze del cotesto sociale, con particolare riguardo alla situazione legata alla criminalità, è fornito dal documento semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al primo semestre del 2019 nel quale si legge che: *"La configurazione geografica della Regione Basilicata e una economia, in alcune aree, meno sviluppata, ha preservato per lungo tempo la regione dagli interessi delle mafie. Tuttavia, in tempi più recenti, si è registrata una sempre maggiore interferenza degli aggregati criminali confinanti – pugliesi, campani e calabresi – disposti ad interagire con le consorterie criminali locali per espandere i propri affari illeciti. Un quadro generale – fa notare la Dia – confermato all'esito della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, che si è tenuta a fine giugno 2019 da cui è emerso come "il territorio della regione Basilicata, ancorché lontano dai livelli di pericolo in atto in altre regioni, presenta tuttavia temibili formazioni autoctone in fase di ricompattamento e riorganizzazione oltre che evidenze di permeabilità da parte delle consorterie criminali delle regioni confinanti". Il recente sviluppo del settore turistico e di quello estrattivo, nonché dell'intera filiera agroalimentare, può rappresentare un interesse da parte della criminalità autoctona ma anche delle mafie extraregionali. Per quanto attiene al settore degli stupefacenti, la Basilicata, oltre a costituire terra di transito per i traffici delle cosche calabresi e pugliesi, si conferma un'importante piazza di spaccio con una forte espansione del consumo tra i più giovani. Altri ambiti nei quali resta alta l'attenzione per le costanti violazioni amministrative e penali riscontrate dalle forze di Polizia, attengono alla gestione del ciclo dei rifiuti, ai reati di natura ambientale, 16 all'illecita raccolta di scommesse su eventi sportivi e al gioco d'azzardo, alla sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro e al lavoro nero"* (https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/17/mafie-relazione-semestrale-della-dia-dalle-attivita-dei-clan-storici-al-preoccupante-aumento-dei-crimini-ambientali/5677145/).

Ancora, per avere altri riferimenti in grado di fornire un quadro della situazione sociale del territorio in cui opera l'Ordine, è possibile prendere in considerazione anche la "Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", anno 2020, nella quale un focus particolare è dedicato alla possibile influenza della pandemia che, in generale, ha offerto nuove opportunità alla criminalità organizzata. Sul documento infatti si legge: *"La pandemia ha avuto un impatto molto forte sulle dinamiche sociali ed economiche nazionali ed internazionali, determinando in Italia (ma non solo in Italia) una sensibile recessione. Il momento di crisi ha rappresentato e costituisce ancora un'opportunità per le organizzazioni criminali di incrementare i propri business illeciti ed estendere la base del*

consenso sociale. I rischi che i sodalizi mafiosi sfruttino il periodo di difficoltà per insinuarsi in varie compagini societarie sono stati analizzati, fin dall'aprile 2020, nell'ambito dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, costituito l'8 aprile 2020 con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale. L'enorme disponibilità di liquidità da parte delle mafie rende possibili operazioni di riciclaggio e di penetrazione nel tessuto economico nelle forme più variegate, con l'effetto di espropriare dai propri beni le persone e le aziende in difficoltà e, al tempo stesso, di inquinare ed alterare la libera concorrenza nel mercato" (Relazione al Parlamento 2020 (interno.gov.it).

Tali considerazioni, a tutt'oggi ancora attuali, si ritiene che debbano essere messe in conto, anche nell'ambito di operatività dell'Ordine, chiamato, nell'esplicazione delle proprie attività al monitoraggio costante del contesto sociale, onde evitare di incorrere in situazioni in cui sia ravvisabile una attività illecita da parte degli operatori sociali ed economici che entrano in rapporti con le attività dell'Ordine e in particolare da parte dei cosiddetti "stakeholder" (*in primis* gli iscritti all' Ordine stesso, le pubbliche amministrazioni in generale, gli enti locali provinciali e regionali, gli altri Ordini professionali e associazioni di categoria con cui il presente Ordine entra in rapporti).

*

Il quadro delineato consegna una situazione di non indifferenti potenzialità in termini di rischio corruttivo nel territorio di Potenza.

Nondimeno, giova sottolineare come l'Ordine, per caratteristiche dell'ente, dimensioni, tipologie di attività, numero di soggetti coinvolti e di flussi finanziari, è in qualche modo lontano da rischi concreti, che assumono particolare rilevanza in presenza di cospicue possibilità di movimentazione di denaro, investimenti, ecc.; situazione, questa, strutturalmente estranea all'attività istituzionale dell'Ordine. Quest'ultimo, e in generale l'intera categoria di questi peculiari enti pubblici, non rientra tra le Amministrazioni coinvolte nei casi esaminati da ANAC.

Rimane ferma, in ogni caso, la consapevolezza che la corruzione non è integrata dalla sola violazione di disposizioni del codice penale, ma è un fenomeno più generale, in grado di presentarsi ad ogni occasione di "*mala gestio*", quale cattiva amministrazione e cattivo governo. Situazione, questa, dalla quale rifuggire con ogni strumento utile, di formazione, di consolidamento dell'etica pubblica, di concreta organizzazione.

L'Ordine, pertanto, adotta e intende perseguire tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni, a partire da un'azione trasparente, semplificata e ben regolamentata[1].

6.1 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno, invece, ha ad oggetto l'identificazione dell'organizzazione e gestione dei processi amministrativi, orientata nella prospettiva di individuare quei processi che possono incidere sul rischio corruttivo; per questo diviene prioritaria l'individuazione delle responsabilità nei procedimenti e negli atti da adottare, nonché del livello di complessità dell'amministrazione in generale.
La dimensione organica e il volume operativo dell'Ordine, di cui si è già dato atto, per un verso neutralizza il fattore complessità e di dispersione dei ruoli di responsabilità, per altro verso concentra le attività in pochi riferimenti soggettivi, ma soprattutto elimina la prospettiva di una complessa organizzazione della macchina amministrativa.
L'Ordine si caratterizza per l'assenza di dirigenti in pianta organica e per la sua ridotta dimensione, avendo in organico, allo stato attuale, un dipendente a tempo indeterminato, oltre a fruire delle prestazioni di un altro soggetto, operante per il tramite di apposito accordo con agenzia per la somministrazione di lavoro. Al personale è demandato l'espletamento di tutte le attività amministrative, con l'ausilio di alcuni consulenti esterni, affidatari di servizi nei settori dove è richiesta una maggiore competenza e specializzazione.
L'Ordine ha un'unica sede, non di proprietà (come indicato dal contratto di locazione presente sul sito Canoni di locazione o affitto (ordinearchitetti.pz.it)), nella quale sono concentrate tutte le attività e non possiede altre strutture periferiche dislocate nel territorio.

6.2 *Segue*. MAPPATURA DEI PROCESSI

La rappresentazione sintetica dell'articolazione organizzativa dell'amministrazione, in cui si sostanzia la "mappatura" dei processi, rappresenta "l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno".
Affinché le misure anticorruzione manifestino tutta la loro auspicata efficacia, è necessario che tutta l'attività svolta dall'amministrazione sia oggetto di un graduale esame, dal quale trae origine, appunto la fase appena richiamata di mappatura dei processi. Questa non può rimanere fine a sé stessa, ma costituisce presupposto per l'individuazione di quelle attività (o parti di esse) potenzialmente esposte ai maggiori rischi corruttivi.

[1] In proposito, il presidente nazionale della Corte dei Conti, Angelo Buscema, ha sottolineato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 della Corte dei Conti della Puglia: «La corruzione si annida nella mancanza di trasparenza. La trasparenza e la semplificazione delle procedure sono l'antidoto contro la corruzione».

Si comprende, pertanto, come sia necessario che l'effettivo svolgimento della mappatura risulti, in forma chiara e comprensibile, nel PTPC.
La fase di mappatura consta di due sotto-fasi:
1) dapprima i processi vengono identificati, ossia concretamente elencati a partire dalla rilevazione e classificazione di tutte le attività interne, che prendono avvio da una catalogazione di quelle in macro-aggregati;
2) in seguito, i processi vengono analiticamente sviluppati, anche nelle loro "sotto-fasi", fino ad esserne scorporate descrittivamente anche le singole attività che compongono l'intero processo.

È importante che, nel ciclo di vita di un ente, la descrizione dei processi avvenga con un aumento graduale di complessità e analiticità.
Per questo, l'Autorità nazionale ha suggerito che la finalità di una completa elaborazione della mappatura dei processi e della loro descrizione (comprensiva delle indicazioni del "macro-processo", delle sue singole fasi ed azioni costitutive, fino ai profili di responsabilità coinvolti) venga perseguita "in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili"; conseguentemente, la "gradualità di approfondimento" è necessaria "per tenere conto delle esigenze delle amministrazioni […] caratterizzate da criticità organizzative (scarse risorse e/o competenze)".
Così, è opportuno avviare la mappatura dei processi partendo dall'individuazione degli ambiti di attività (così dette aree di rischio), da destinare poi, in maniera graduale, all'approfondimento con l'indicazione degli elementi funzionali alla descrizione dei processi: ciò è quanto ha operato l'Ordine, garantendo l'individuazione di tutte le aree di rilevanza delle attività svolte dall'ente e iniziando a identificare i singoli processi di maggiore impatto e con il precipuo intendimento di ulteriormente approfondirli, considerando tale prospettiva come una vera e propria misura da adottare nel corso dell'anno.
Il risultato dell'attività avviata è la predisposizione di una mappatura dei processi che si inizia a caratterizzare per una differenziazione dagli schemi generali valevoli per tutte le amministrazioni. Si tiene conto, infatti, sia delle specificità interne di quei processi (e delle relative "aree di rischio") che accomunano tutte le amministrazioni, sia dei processi che identificano in maniera esclusiva, univoca e caratterizzante l'attività tipica dell'ente.
Si è tenuto conto, infatti, delle aree di rischio generali, nonché di aree specifiche relative precipuamente all'Ordine. Quest'ultimo, infatti, è un ente pubblico non economico, un organo ausiliario dello Stato. Dalla sua natura di organismo pubblico discende che l'attività

svolta sia soggetta al controllo e alla vigilanza di alcuni Ministeri (Salute, Grazia e Giustizia). Tutti gli Ordini provinciali confluiscono nell'ente nazionale.
L' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori è istituito con legge dello Stato con il compito di tenere l'Albo degli architetti iscritti, vigilare sulla correttezza dell'esercizio professionale, fornire pareri alla pubblica amministrazione.
Per l'esercizio della professione è necessario superare l'Esame di Stato ed iscriversi all'Ordine. L'Ordine ha tra i propri iscritti professionisti liberi che svolgono autonomamente la professione, ma anche dei professionisti che sono dei dipendenti pubblici.
Il Consiglio dell'Ordine è l'organismo preposto alla tenuta dell'Albo degli iscritti ed alla ricezione delle domande di iscrizione.
L'Ordine si fonda sul rispetto del codice deontologico che rappresenta lo strumento di cui si dotano gli Ordini e i Collegi per assicurare il corretto esercizio della professione. Esso garantisce l'interesse collettivo ed il cittadino. L'Ordine ha il compito di tutelare gli interessi della collettività degli iscritti e non del singolo iscritto.
Le attribuzioni dell'Ordine, utili a determinare la conseguente mappatura dei processi, possono essere così delineate:

- compilazione e tenuta dell'Albo dell'Ordine e pubblicazione ogni inizio d'anno;
- organizzazione e promozione di iniziative di formazione professionale e culturale degli iscritti;
- designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso Commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- partecipare, in ottica di leale cooperazione, con contributi, studi, proposte, ad ogni procedimento o provvedimento di autorità ed enti che a qualunque titolo coinvolgono le attività e gli interessi dell'Ordine;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'Albo, salvo in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- vigilare sul decoro e sull'indipendenza dell'Ordine;

Per attuare le predette azioni e finalità e tenendo conto di quanto sopra, i principali processi possono essere così delineati:

A. Area Acquisizione e gestione del personale

1) Reclutamento;
2) Progressioni di carriera;
3) Procedimenti disciplinari.

B. Area Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

1) Affidamento ed esecuzione di contratti per servizi e forniture;
2) stipula, esecuzione e monitoraggio degli altri di diritto privato.

C. Area incarichi e nomine

1) Incarichi per formazione
2) Incarichi di consulenza
3) Deleghe a consiglieri e dipendenti

D. Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1) predisposizione degli atti di programmazione e di contabilità (bilancio di previsione e relativi allegati) e del rendiconto;
2) gestione finanziaria e fiscale corrente
3) incameramento quote;
4) gestione recupero crediti;
5) pagamenti.

E. Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e.e.d.

G. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di e.e.d.. Gestione albo

1) materiale gestione delle domande, delle iscrizioni;
2) gestione albo;
3) concessione gratuito patrocinio ad eventi di soggetti terzi.
4) Trasferimento
5) Sospensione
6) Rilascio certificati

H. Altro. Regolamenti

I. Altro. Formazione

1) Formazione propria
2) Formazione erogata da terzi
3) Rilascio attestati
4) Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi

J. Altro. Valutazione congruità dei compensi

1) Disamina incarico ed esecuzione
2) Valutazione di congruità della parcella

K. Altro. ELEZIONI ORDINE

1) Indizione
2) Costituzione seggi
3) Spoglio e proclamazione
4) Insediamento

L. Altro

1) Protocollazione, repertoriazione;
2) Gestione trasparenza e anticorruzione;

Per i rischi ad essi agganciati e le misure anticorruzione individuate, si rimanda alla tabella "Mappatura dei processi e misure", allegata al presente Piano e che ne costituisce parte integrante.

Per la loro più dettagliata descrizione, la riconducibilità alle diverse aree di rischio rilevanti, l'atto (normativo e/o amministrativo) di riferimento che impone e/o legittima il singolo processo, in ottica di graduale approfondimento, così come richiamata sopra e raccomandata da ANAC, l'Ordine ha previsto e continua a prevedere di ulteriormente sviluppare i processi (e quindi le misure atte al trattamento dei rischi individuati), con un livello di dettaglio sempre maggiore. Dopo la prima mappatura si è proseguito e si prosegue, nei cicli successivi, ad un graduale approfondimento sia dei processi mappati che delle misure individuate.
Ciò può essere agevolmente riscontrato raffrontando le mappature precedenti con quelle più recenti e, da ultimo, con quella allegata al presente piano.

Coerentemente con quanto poc'anzi osservato, infatti, si è dato avvio, da qualche anno, ad una più dettagliata attenzione e approfondimento degli adempimenti anticorruzione; vi rientra anche la dimensione dell'indicazione di dettaglio dei processi.
Verranno ancora e gradualmente approfondite e rappresentate le (singole) attività che scandiscono i processi, così da pervenire ad una sempre più adeguata mappatura dei processi, per la quale occorre "disaggregare" i processi rappresentativi di tutta l'attività negli ulteriori "sotto-processi" (fasi) e poi, ancora, nelle singole azioni.

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO - identificazione – analisi - ponderazione

La mappatura dei processi incide sulla valutazione del rischio, essendo la prima attività prodromica e necessariamente connessa alla seconda.
Delineare in maniera più conforme alla realtà dell'ente i processi che lo caratterizzano consente, quale "effetto naturale", un positivo riverbero sull'attività di valutazione (prima) e di individuazione delle misure di trattamento (dopo) del rischio.
Mappatura dei processi, valutazione del rischio e trattamento del rischio costituiscono, infatti, fasi complementari del processo di gestione del rischio unitariamente inteso; esso andrà "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive".[1]
L'intera attività di gestione del rischio, comprensiva delle fasi di:
- valutazione (a sua volta ulteriormente suddivisa in: identificazione, analisi, ponderazione) e
- trattamento (a sua volta ulteriormente suddivisa in: individuazione e programmazione delle misure)
del rischio, va condotta prendendo in considerazione quanto disposto dall'ANAC nel PNA 2019, con particolare riferimento all'Allegato 1, che, come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Quanto alla specifica "macro-fase" che qui ci occupa, ossia la valutazione del rischio, essa si sviluppa ulteriormente, come già anticipato, in tre "sotto-fasi":
- **identificazione**, a partire dalle aree obbligatorie/generali, per poi scendere nel dettaglio di quelle specifiche: essa include il complesso degli eventi rischiosi verificabili anche solo in via ipotetica. L'identificazione delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che

[1] Così All. 1 al PNA 2019, "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", p. 23.

conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente;

- **analisi**, necessaria: a comprendere più approfonditamente gli eventi rischiosi già identificati, attraverso l'analisi dei "fattori abilitanti" della corruzione; a stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.[1]
- **ponderazione**, consistente nella "misurazione" del rischio considerato alla luce dell'analisi, così da ottenere una stima della sua importanza e incidenza e, conseguentemente, anche raffrontarlo con altri rischi, così da poter individuare le priorità su cui focalizzare l'attenzione e predisporre le misure di trattamento.

La ponderazione consente di individuare la probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze che lo stesso produce.

I valori da misurare a tal fine sono:

- la probabilità di accadimento del rischio per un dato processo/procedimento;
- l'impatto, quale entità delle conseguenze pregiudizievoli astrattamente verificabili (individuando diverse tipologie di "danni" astrattamente configurabili.

La valutazione complessiva del rischio esprime il livello di rischio proprio di ciascun processo considerato nell'analisi. Essa si ottiene con un valore che emerge dall'operatività congiunta di probabilità e impatto. La valutazione, in definitiva, tiene conto del contesto ambientale e organizzativo in cui l'Ordine si colloca ed esplica la sua azione e, soprattutto, tiene conto della dimensione della sua struttura funzionale, applicando i principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia: così, si è considerato, tra le altre cose, che la gestione dell'Ordine è assicurata da un organo di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) e da dipendente impegnato in varie attività amministrative, che l'ente si auto-finanzia con il contributo degli iscritti.

In ogni caso, l'attività necessaria alle operazioni di valutazione del rischio presuppone il pieno coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa dell'ente, poiché solo l'approfondita conoscenza di azioni e procedimenti tipici della macchina amministrativa consentono un'impostazione efficace del lavoro.

Fermo restando che, considerate le attività e la natura dell'Ordine, sono di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione o *mala gestio*, anche in considerazione dei regolamenti attuati, nella fase di stesura del PTPCT 2026-2028 sono state nuovamente analizzate le possibili aree di rischio, anche alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019 e nel PNA 2022 (come da ultimo aggiornato) e,

[1] Essa è condotta attraverso la seguente scansione: a) scelta dell'approccio valutativo; b) individuazione dei criteri di valutazione; c) rilevazione dei dati; d) formulazione giudizio sintetico.

soprattutto, delle importanti indicazioni contenute nella Delibera ANAC 777/2021. Come già sottolineato nei paragrafi precedenti, sono state individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, quelle specifiche che riguardano l'operatività dell'Ordine.
A tal proposito, si rammenta che l'ANAC ha individuato come aree di rischio tipiche degli Ordini, sin dalla Delibera n. 831/2016, le seguenti:
- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.
Per ciascuna delle tre aree di rischio l'ANAC ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione.

- Identificazione

Fintantoché non venga attuata una sempre più approfondita mappatura dei processi[1], l'evento rischioso identificato potrà essere collegato, dunque, non già alla singola azione (cioè all'unità di misura più piccola della "catena del valore" del processo mappato), bensì al processo individuato nella sua generalità.[2]
La motivazione di tale approccio è connessa alla dimensione organizzativa ridotta dell'Ordine e alle esigue risorse disponibili da impiegare all'uopo. D'altra parte, stando agli obiettivi già delineati, anche la valutazione dei rischi verrà gradualmente dettagliata, parallelamente alla mappatura dei processi.
Peraltro, comunque, attese le ridotte dimensioni dell'Ordine, nonché le caratteristiche più volte evidenziate nel presente documento, non è immediatamente realizzabile un'analisi dettagliata. Altresì, dalle analisi condotte è emerso, anche in virtù di quanto sopra, un livello basso di rischio e non si sono mai verificati eventi che potessero far ritenere innalzato tale livello.
Tuttavia, il RPCT, grazie a idoneo e qualificato supporto, ha provveduto comunque ad analizzare inizialmente i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine (come sopra individuati).
Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ordine, seppur di scarso rilievo.

[1] Disaggregando i processi rappresentativi di tutta l'attività negli ulteriori "sotto-processi" (fasi) e poi ancora nelle singole azioni.
[2] Anche l'ANAC ha avuto modo di precisare quanto appena evidenziato nel documento esplicativo al piano 2019: "se l'unità di analisi prescelta è il processo, gli eventi rischiosi non vengono abbinati a singole attività del processo". Così All. 1 al PNA 2019, "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", p. 24.

I rischi sono stati dunque individuati e agganciati, in base alla suddivisione per aree di rischio e per processi mappati.
Si è prima proceduto a individuare i rischi connessi alle aree a carattere obbligatorio. Alle predette aree (la cui trattazione è obbligatoria per legge) sono state aggiunte quelle ulteriori, già segnalate in sede di mappatura dei processi e che hanno dato luogo all'individuazione di rischi specifici per esse.
Nell'Allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati. Si rimanda in ogni caso alla tabella allegata al presente piano per il dettaglio.

- Analisi
In virtù del ridotto numero di personale in forza all'Ordine, la rilevazione dei dati e delle informazioni è stata effettuata in assenza di dati oggettivi per la stima, stante la totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Ordine, di segnalazioni pervenute (comprese segnalazioni interne – *whistleblowing*) e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.
Nell'attività di monitoraggio sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere ad una rivalutazione qualora dovessero sorgere dati oggettivi successivi.
Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'Allegato 1, privilegiando, come già riportato, l'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC in luogo del precedente sistema di attribuzione dei punteggi (*scoring*) adottato in vigenza delle precedenti disposizioni.

- Ponderazione
La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:
- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del complessivo basso livello di rischio rilevato, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in alcuni casi sì è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti, anche al fine di non appesantire ulteriormente l'attività dell'Ordine.

8. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Una volta valutato il rischio, lo stesso deve essere trattato, all'uopo individuando i correttivi e le modalità più idonee a prevenirlo, prendendo in considerazione i risultati e le priorità emerse, appunto, in sede di valutazione.
Il trattamento consiste nell'individuazione e progettazione di misure adeguate, da attuare prevedendone scadenze ragionevoli (c.d. programmazione), contemperando priorità rilevate e risorse disponibili e avendo cura sempre di perseguirle in maniera verificabile, dando luogo anche a una fase di monitoraggio.
Tale fase di trattamento del rischio (suddivisa a sua volta, come visto, in identificazione e programmazione delle misure) costituisce il "cuore" del PTPCT, la parte fondamentale a cui le altre sono orientate e preordinate, in rapporto di propedeuticità.
Alla luce di quanto precisato nella Delibera ANAC n. 777/2021, sono state tenute in considerazione le aree di rischio specifiche che afferiscono alla funzione di competenza propria dell'Ordine, considerando quali elementi chiave delle misure: i termini entro cui attuarle, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione. Gradualmente si provvederà all'individuazione differenziata esplicita del responsabile (fino ad allora risultando comunque agevole desumere la responsabilità in considerazione della struttura dell'Ordine).
In proposito, fino ad un paio di cicli precedenti, con riferimento alle attività pregresse, l'Ordine non aveva mai provveduto ad un'effettiva rendicontazione delle stesse; attività, questa, resa viepiù difficoltosa dalla scarsità (ove non sostanziale assenza) di risorse di personale disponibile, ma che l'ente si è proposto di attuare ed ha poi effettivamente attuato con gradualità ma decisione.
Sono comunque individuabili alcune misure valevoli per tutte le aree di rischio e per i rischi specifici individuati, poiché aventi una portata ampia, generale e trasversale, quindi idonea a sviluppare una "cultura" e ad acquisire strumenti e prassi anti-corruttive nei diversi contesti in cui vengono specificamente declinate. Esse, nondimeno, sono riconducibili in maniera più incisiva al contrasto di alcuni specifici rischi.
Le azioni comuni ai processi a rischio involgono l'organizzazione nel suo complesso, contribuendo alla riduzione della probabilità che si verifichino atti corruttivi. Le azioni specifiche saranno da individuarsi, in seguito, sulla base dei singoli processi di rischio.

Tra le misure a rilevanza trasversale (pur maggiormente incisive per alcuni rischi), quali azioni per prevenire e contrastare la corruzione, si rilevano:

- *Adozione e raccordo Codice di comportamento e codice etico*

Il D.P.R. n. 62/2013 reca il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Esso costituisce riferimento normativo primario; eventuali violazioni rilevano per la responsabilità disciplinare di chi le abbia commesse.
Lo strumento dei codici di comportamento è dunque una misura di prevenzione fondamentale, in quanto le norme in essi contenute regolano il comportamento dei dipendenti, indirizzando l'azione amministrativa.
Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. L'Ordine non ha ancora adottato un proprio Codice; saranno nondimeno intraprese adeguate iniziative per dare concreta conoscenza al personale degli obblighi di cui alla legge generale vigente, con un *focus* dettagliato sulla questione del conflitto di interesse e dell'eventuale obbligo di astensione, con evidenza delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Si tiene conto, al riguardo, delle novità normative che hanno interessato tale misura: l'anno 2023 ha visto un importante rinnovamento della disciplina relativa al Codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, a dieci anni di distanza dalla sua introduzione – nella forma della vincolatività e delle conseguenti responsabilità e sanzioni in caso di mancata osservanza – con D.P.R. 62/2013. Il D.P.R. 81/2023 ha modificato alcuni articoli (12, 13, 15, 17) e introdotto nuove fattispecie nuove fattispecie (artt. 11-bis e 11-ter) attesa la riscontrata necessità di adattamento all'evoluzione sociale, soprattutto per la rilevanza delle tecnologie informatiche e dei social media.

La condivisione dei valori di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta fra i dipendenti dell'Autorità e la responsabilizzazione degli stessi nei confronti degli scopi dell'amministrazione trovano il loro punto di riferimento nel Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, nonché nel Codice di comportamento dell'Ordine nazionale. Si rammenta che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

- *Formazione*

La formazione del personale è uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
L'Ordine ha previsto incontri di formazione rivolti al personale dipendente, in uno con l'attività di assistenza e consulenza tecnica affidata e con particolare valorizzazione dell'attività di formazione sul campo, attraverso la metodologia del *learning by doing*, che consente agli operatori dell'Ordine (personale dipendente, consiglieri) di meglio metabolizzare nozioni che appartengono ad un settore diverso da quello di loro provenienza quanto allo sviluppo delle competenze lavorative.
Nel presente triennio s'intende promuovere attività di formazione anche in favore dei consiglieri.
Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, seppur limitato nel numero, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. In considerazione della tipologia e quantità di attività svolte dall'Ordine e considerate le competenze e i compiti attribuiti al personale, l'affiancamento formativo è orientato ad aggiornare il personale, anche mediante il confronto con esperti del settore, al fine di renderlo edotto su normative e meccanismi previsti della L. n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013.

- ***Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi***

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti a cui si intende attribuire l'incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39 del 2013. In ossequio ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida ANAC in materia di accertamento delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi (cfr. Delibera n. 833 del 03.08.2016, il RPCT:
- acquisisce e conserva la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in occasione della nomina di RUP;
- richiede e riceve la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere) all'atto del loro insediamento; procede inoltre ad attività di vigilanza successiva, ferma restando la permanenza dell'onere, in capo ai Consiglieri, di comunicare eventuali variazioni;
- in caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, l'Ordine - prima del perfezionamento dell'accordo - fornisce al consulente/collaboratore un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse che preveda anche il

dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente situazioni di conflitto insorte successivamente al conferimento; il consulente/collaboratore deve procedere alla compilazione e rilascio prima del conferimento dell'incarico; il RPCT procede - sulla base del proprio piano di monitoraggio - a controlli a campione del rilascio di tali dichiarazioni.

- *Informatizzazione*

L'informatizzazione costituisce uno dei principali strumenti per assicurare la tracciabilità delle fasi in cui si articolano i diversi processi delle attività dell'amministrazione, per ridurre il rischio di flussi informativi non controllabili, assicurando, attraverso l'accesso telematico a dati e documenti, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione, oltre che l'accessibilità dei dati, in armonia con la legislazione vigente in materia.
L'Ordine, sia pur nelle difficoltà incontrate a causa della molteplicità di obblighi e adempimenti amministrativi e tecnici da osservare con l'unica unità di personale disponibile, ha proceduto ad un processo di studio delle soluzioni tecniche migliori, nell'ottica dell'economicità, per rispondere agli obiettivi dell'attuale quadro normativo.
È stato raggiunto l'obiettivo dell'implementazione del nuovo sito *web* istituzionale dell'ente, con una particolare premura nella risistemazione della sezione Amministrazione Trasparente, in adempimento alle previsioni di legge in materia. Nel futuro di breve/medio termine si intende curare la popolazione di tutta la sezione, verificando eventuali aspetti da migliorare.

*

Le singole misure specificamente riconducibili alle aree di rischio e ai singoli rischi individuati, invece, sono rinvenibili nella Tabella Allegata al presente Piano, che ne forma parte integrante e cui si rimanda; sarà così possibile meglio verificare le connessioni tra i vari aspetti del ciclo di studio e gestione del rischio corruttivo.

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'attività di controllo e monitoraggio costituisce un momento fondamentale del processo di gestione del rischio, essendo strumento necessario per il perseguimento degli obiettivi anticorruzione e presidio irrinunciabile al corretto svolgimento della programmazione.
Il RPCT riferirà al Consiglio sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo, consentendo una verifica condivisa sull'attuazione e sull'idoneità delle misure indicate nel

Piano; nonché sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio alla luce delle informazioni raccolte.
L'ordine, su impulso e coordinamento del Responsabile, provvederà con cadenza annuale al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

10. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Per dare massima diffusione al Piano e ai suoi contenuti, lo stesso, oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine (sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione), verrà trasmesso a dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, fornitori, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.

*

SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2026 - 2028

11. TRASPARENZA

11.1 PREMESSA. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI. SOGGETTI COINVOLTI

Il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza delle amministrazioni, sia per quel che riguarda l'organizzazione (sezione della trasparenza come parte del PTPC e unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto), sia per i dati da pubblicare e a cui garantire l'accesso da parte di chiunque (cd. accesso generalizzato, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).
L'Ordine intende perseguire l'obiettivo di garantire massima trasparenza della propria azione, assicurando la trasparenza da intendersi come accessibilità totale, non solo attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati e informazioni concernenti ogni aspetto organizzativo dell'ente, nonché degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. A tal fine, si rende necessario assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti.
Questi ultimi sono gli stessi tenuti a dare attuazione alle misure anticorruzione previste nel presente Piano, con alcune specificità legate alla Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza, il cui incarico è affidato al RPCT stesso, verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri oggetti coinvolti, assumendo un ruolo di regia, di coordinamento, di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi

e sull'effettiva pubblicazione, senza tuttavia sostituire gli uffici nella fattuale elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

È stata realizzata un'attualizzazione del sito *web* quale strumento essenziale di informazione ai cittadini e adempimento degli obblighi poc'anzi indicati, secondo criteri di usabilità e accessibilità e completezza delle informazioni. Ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 33/2013 il Responsabile per la trasmissione e la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati è il RPTC, che si avvale della collaborazione dei dipendenti dell'Ente.

11.2 OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, l'Ordine ottempererà a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili.

In proposito, riferimento primario è la Delibera ANAC n. 777/2021, che fornisce un indirizzo di maggior dettaglio per gli ordini professionali, precisando quali siano gli obblighi di pubblicazione incompatibili per gli Ordini[1] ed esplicitando i seguenti criteri e principi:

- principio di compatibilità, per il quale la disciplina sulla trasparenza per le PP.AA. si applica anche agli ordini professionali ma "in quanto compatibile";
- estensione dei tempi di aggiornamento delle pubblicazioni, se non contrastanti con le finalità della pubblicazione;
- semplificazione in ragione del criterio di proporzionalità applicato agli enti di ridotte dimensioni organizzative;
- semplificazione degli oneri di pubblicazione mediante una riformulazione «a ribasso» dei contenuti, ma comunque in coerenza con le finalità della norma;
- ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali.

[1] Si tratta di:
- art. 10 "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione" con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);
- art. 20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale";
- art. 29, "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", co. 2;
- art. 31, "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione", co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- art. 38, "Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche", co. 2;
- art. 39 "Pianificazione e governo del territorio";
- art. 40 "Informazioni ambientali".

La richiamata incompatibilità determina la non applicabilità degli obblighi ad Ordini e Collegi professionali. Pertanto, si provvederà ad assolvere agli obblighi di legge sulla base della normativa vigente e delle indicazioni di cui alla richiamata recente Delibera, inserendo documenti e dati richiesti nella struttura “Amministrazione trasparente” (di cui all’allegato 1 del D.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 1310/2016) compatibilmente all’attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio dell’Ordine.

Quanto all’accesso agli atti – adempimento alla cui garanzia l’Ordine ha organizzato un’attività di supporto e formazione del personale – nell’ultima annualità (2024) risultano pervenute n. 3 istanze di accesso agli atti documentale provenienti da n. 2 soggetti.